

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI (V):

| | |
|------------------------------------|--------|
| <i>In sede referente</i> | Pag. 1 |
| ERRATA CORRIGE | » 7 |

CONVOCAZIONI:

Martedì 23 settembre 1975

| | |
|--|--------|
| <i>Giunta delle elezioni</i> | Pag. 8 |
| <i>Affari interni (II)</i> | » 8 |
| <i>Agricoltura (XI)</i> | » 8 |
| <i>Igiene e sanità (XIV)</i> | » 8 |

Mercoledì 24 settembre 1975

| | |
|---|-----|
| <i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> | » 8 |
| <i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> | » 8 |
| <i>Affari costituzionali (I)</i> | » 8 |
| <i>Affari esteri (III)</i> | » 9 |
| <i>Finanze e tesoro (VI)</i> | » 9 |

| | |
|--|--------|
| <i>Difesa (VII)</i> | Pag. 9 |
| <i>Istruzione (VIII)</i> | » 10 |
| <i>Lavori pubblici (IX)</i> | » 11 |
| <i>Trasporti (X)</i> | » 12 |
| <i>Industria (XII)</i> | » 12 |
| <i>Igiene e sanità (XIV)</i> | » 13 |

Giovedì 25 settembre 1975

| | |
|--|------|
| <i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> | » 13 |
| <i>Commissioni riunite (IV e XIV)</i> | » 14 |
| <i>Commissioni riunite (XII e XIV)</i> | » 14 |
| <i>Giustizia (IV)</i> | » 14 |
| <i>Industria (XII)</i> | » 14 |

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 19 SETTEMBRE 1975, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente REGGIANI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Mazzarrino e per le finanze, Pandolfi.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (*Parere della I, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione*) (3987).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

La Commissione passa all'esame degli emendamenti che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il deputato Raucci insiste su un emendamento Gastone che tende a concentrare nel tempo gli stanziamenti, riducendo la durata dei finanziamenti.

Il deputato Delfino insiste sugli analoghi emendamenti Santagati.

Il deputato Altissimo insiste su un suo emendamento che eleva l'ammontare degli stanziamenti.

I deputati Ferrari-Agradi e Mazzotta, dopo aver rilevato che una riduzione della durata dei finanziamenti si risolverebbe in un danno per le imprese, chiedono assicurazioni al Governo sulla congruità attuale degli stanziamenti e sulla adozione di ulteriori interventi nel settore non appena se ne verificasse la necessità.

Dopo che il Sottosegretario di Stato Mazzarrino ha dato le assicurazioni richieste, la Commissione respinge gli emendamenti all'articolo 1.

Il deputato Gargano ritira quindi un suo articolo aggiuntivo 1-bis dopo che il Sottosegretario di Stato Mazzarrino ha assicurato che il Governo affronterà nella sede opportuna il problema dei finanziamenti alle piccole imprese operanti nei settori saccharifero e cementizio.

Dopo che l'onorevole La Loggia ha ritirato con riserva di ripresentazione in Assemblea un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, la Commissione approva il seguente emendamento del relatore che assorbe gli analoghi emendamenti Gastone e Mazzotta:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Per i contratti di mutuo stipulati dagli Istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623,

e successive modificazioni, il contributo in conto interessi, qualora il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo il 31 gennaio 1975, è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo e il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento ».

La Commissione approva quindi il seguente emendamento del Comitato ristretto, accettato dal Governo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis:

« Per i finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, i tassi agevolati annui d'interesse da applicare sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi ».

Dopo che il deputato Mazzotta ha ritirato un suo emendamento all'articolo 3 invitando il Governo ad adottare opportuni provvedimenti per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in sede di operazioni di sconto di cambiali, la Commissione respinge gli emendamenti Gastone e Santagati all'articolo 3 del decreto-legge. Dopo che, su richiesta del deputato Ferrari-Agradi, il Sottosegretario Mazzarrino ha assicurato che il Governo affronterà in sede propria il problema del credito alla cooperazione, il deputato Raucci ritira l'articolo aggiuntivo Raffaelli 3-bis nell'intesa che la Commissione si farà promotrice in Assemblea della presentazione di un apposito ordine del giorno che impegni in tal senso il Governo.

Il deputato Pochetti si sofferma sul parere della Commissione lavoro e previdenza sociale sull'articolo 4, a suo avviso privo di copertura finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato Mazzarrino precisa che la copertura è assicurata a carico del saldo attivo patrimoniale della gestione del fondo assegni familiari.

Su invito del deputato Ferrari-Aggradi, gli emendamenti all'articolo 4 vengono ritirati con l'impegno di un approfondito riesame del problema in Assemblea.

Dopo interventi dei deputati Giovanni Lombardi, D'Alema e Ferrari-Aggradi e del Sottosegretario di Stato Mazzarrino, la Commissione respinge gli emendamenti del gruppo comunista all'articolo 5.

Passando all'esame del titolo relativo all'agricoltura, il deputato Ferrari-Aggradi premette che la Commissione deve a suo avviso ispirarsi a due criteri di fondo: da un lato adeguare la disciplina del rapporto tra Stato e regioni alla soluzione accolta in sede di esame del decreto-legge n. 376, dall'altro contenere le richieste di ulteriori stanziamenti a favore dell'agricoltura limitandole al settore della forestazione e della prevenzione degli incendi, nell'intesa che, dovendosi ritenere invalicabile il tetto dello stanziamento complessivo, la somma aggiuntiva da destinare alle opere di rimboschimento dovrà essere reperita all'interno dei fondi stanziati per gli altri settori dai due decreti-legge.

Il deputato Zurlo chiarisce che una eventuale reiezione di alcuni degli articoli aggiuntivi proposti dalla Commissione agricoltura e già recepiti dal Comitato ristretto si tradurrebbe in una violazione del citato parere, essendo l'orientamento favorevole al disegno di legge della Commissione agricoltura condizionato all'accoglimento delle suddette proposte emendative.

Il deputato Salvatore, nel dichiararsi sorpreso per l'atteggiamento del gruppo democristiano quale risulta dall'intervento dell'onorevole Ferrari-Aggradi, che vanifica lo accordo intercorso in sede di Comitato ristretto, preannuncia il voto favorevole del gruppo socialista a tutti gli articoli aggiuntivi all'articolo 10 proposti dalla Commissione agricoltura, mentre ritira, con riserva di ripresentazione in Assemblea, l'articolo aggiuntivo 6-bis relativo al finanziamento delle opere di miglioramento fondiario.

La Commissione approva quindi i seguenti emendamenti del Comitato ristretto all'articolo 7, accettati dal Governo, avendo re-

spinto un emendamento Esposto soppressivo dell'ultimo comma:

All'articolo 7, al primo comma, le parole: lire 100 miliardi, sono sostituite dalle seguenti: lire 85 miliardi.

Sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri o coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.

Sarà accordata priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui alla prima parte del precedente comma.

Prima dell'ultimo comma, inserire il seguente:

Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Commissione approva quindi, con una riserva del Governo sullo stralcio di cinque miliardi, il seguente emendamento del Comitato ristretto all'articolo 9 modificato da un subemendamento del relatore Isgrò:

«Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

È costituito un fondo speciale destinato al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purché già muniti di progetti esecutivi.

Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifica, sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o consorzi specificatamente qualificati all'esercizio irriguo.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimento del Ministero del tesoro, è di lire 255 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le Regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle fo-

reste provvede all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa con le regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispone un piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione vengono trasferiti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mezzi di propria competenza da versare su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale intestati ad ogni singola Regione.

La quota del piano di riparto di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento di opere di carattere interregionale e nazionale viene iscritta nello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero ».

Contro il parere del Governo, la Commissione approva quindi il seguente emendamento del Comitato ristretto:

« Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per provvedere a progettazioni nonché agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo, con riguardo anche all'applicazione di nuove tecnologie ed alla salvaguardia e conservazione di acque pubbliche superficiali o sotterranee o accumulate in serbatoi ».

Il deputato Esposto insiste sugli emendamenti del gruppo comunista soppressivi degli incisi finali del primo e del secondo comma dell'articolo 10 nel nuovo testo del Comitato ristretto nonché sull'emendamento aggiuntivo relativo al regime dei mangimi per la zootecnia.

Il Sottosegretario di Stato Mazzarrino esprime il parere contrario del Governo sull'ultimo comma dell'articolo 10 nel nuovo testo del Comitato ristretto, relativo allo stanziamento di 1.300 milioni a favore dell'IRVAM.

Il deputato Ferrari-Aggradi rileva che il problema dei mangimi non viene risolto, a suo avviso, dall'emendamento comunista, sul quale peraltro il suo gruppo darà voto

favorevole, ove il gruppo comunista vi insista.

La Commissione approva quindi il nuovo testo del Comitato ristretto dell'articolo 10 e l'emendamento aggiuntivo Esposto allo stesso articolo.

L'articolo 10 risulta pertanto così formulato:

« Al fine di avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico ed in attesa che siano emanate le relative norme legislative di coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico, comprensivo degli allevamenti di acquicoltura intensiva, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma. Lo stanziamento predetto sarà iscritto in aumento al fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salva la quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che a tal fine acquisisce il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento tra le Regioni nonché alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del predetto decreto presidenziale.

A favore del « fondo per lo sviluppo della zootecnia » di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni è disposta un'ulteriore anticipazione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975.

Le disponibilità del « fondo » anzidetto possono essere destinate anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonché di mezzi ed attrezzature per la conservazione dei prodotti zootecnici e dei foraggi destinati all'allevamento.

Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, l'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola - svolge, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricerche ed indagini sulle strutture e sugli andamenti dei mercati zootecnici interni ed esteri. Per l'espletamento dei predetti compiti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà all'IRVAM contributi finanziari entro il limite di spesa di lire 1.300 milioni, sulla base di individuati programmi di attività.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383, è prorogato al 31 dicembre 1977 limitatamente ai mangimi per la zootecnia ».

La Commissione respinge quindi i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 10 del Comitato ristretto:

ART. 10-bis.

(Contributi di avviamento alle organizzazioni di produttori).

Per la concessione di contributi di avviamento, previsti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1975.

ART. 10-ter.

(Interventi per la commercializzazione dell'olio d'oliva).

Per gli interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dell'olio di oliva e di altri prodotti agricoli pregiati colpiti dalla crisi congiunturale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 4 miliardi.

ART. 10-quinquies.

(Interventi a sostegno della commercializzazione dei prodotti).

Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi.

Il concorso statale sugli interessi per i prestiti a valere sulla presente autorizzazione è elevato al 10 per cento della somma mutuata.

I prestiti predetti, che avranno la durata di un anno, potranno essere concessi anche per i finanziamenti necessari a prolungare il periodo di stoccaggio dei prodotti in particolari contingenze di mercato.

ART. 10-septies.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47).

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Le opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo 1, sono a totale carico dello Stato e delle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze e dei relativi settori d'intervento ».

Su proposta del deputato Ferrari-Aggradi, vengono invece ritirati, con l'impegno di ripresentazione in Assemblea al fine di approfondire gli aspetti relativi alla copertura finanziaria, i seguenti altri articoli aggiuntivi all'articolo 10 del Comitato ristretto:

ART. 10-quater.

(Forestazione).

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento.

Il programma di cui al precedente comma è approvato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal CIPE che, anche al fine del riparto del finanziamento tra le Regioni, sentirà la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilendo i criteri e gli indirizzi per la attuazione del programma medesimo.

Il CIPE determinerà la quota da iscrivere in aumento al fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché quella per gli interventi demandati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con particolare riguardo agli investimenti con colture legnose a rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali, e per gli studi, le ricerche e le applicazioni tecniche di compe-

tenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comprese le spese per l'elaborazione del programma.

ART. 10-*sexies*.

(*Lotta antincendi*).

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1975 n. 47, in aggiunta ai finanziamenti già disposti è autorizzata per il quadriennio 1976-1979 la spesa annua di lire 12 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La spesa prevista verrà così ripartita:

a) lire 1 miliardo per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4 della legge citata;

b) lire 4 miliardi per la realizzazione delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 3 della legge medesima, in ragione di lire 2,5 miliardi da ripartire fra le Regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione dello Stato;

c) lire 4 miliardi per il funzionamento del servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6;

d) lire 500 milioni per le spese di mano d'opera di cui al quinto comma dell'articolo 7 e per l'indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;

e) lire 2,2 miliardi per gli interventi previsti nell'articolo 8, da ripartirsi fra le Regioni;

f) lire 300 milioni per i lavori di ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

La Commissione respinge gli emendamenti Tassi e Bardelli all'articolo 11, mentre approva il seguente emendamento del Governo all'articolo 12:

All'articolo 12 il titolo è sostituito dal seguente: Agevolazioni fiscali.

Al primo comma le parole del 3 per cento, sono sostituite con le parole dell'1 per cento.

E aggiunto il seguente comma:

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come

modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976.

Sono invece respinti gli articoli aggiuntivi Santagati e Bardelli all'articolo 12.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento del Comitato ristretto all'articolo 13, modificato da un subemendamento Bardelli:

All'articolo 13 dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

Dello stanziamento medesimo saranno riservate per il settore agricolo le seguenti somme:

a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;

b) lire 100 miliardi per la concessione di contributi, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli, per la promozione ed il potenziamento delle strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché in ogni caso negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;

c) lire 100 miliardi per interventi straordinari nel settore della forestazione e della riforestazione, soprattutto per la produzione di specie forestali a rapido accrescimento.

La individuazione delle spese e degli interventi di cui al precedente comma sarà effettuata dalla Cassa del mezzogiorno d'intesa con le regioni meridionali.

Gli emendamenti del gruppo comunista all'articolo 14 vengono ritirati in seguito all'assicurazione del Sottosegretario di Stato Mazzarrino che a termini delle norme vigenti nel concetto di opere metropolitane rientrano anche le sopraelevate.

Il deputato Ferrari-Aggradi ritira il seguente articolo aggiuntivo, con riserva di ripresentazione in Assemblea come articolo aggiuntivo della legge di conversione:

ART. ...

Per i lavori di completamento, prosecuzione e sistemazione rispettivamente necessari alle linee navigabili di seconda classe appresso indicate è autorizzata la complessiva spesa di lire 30 miliardi, così ripartita:

a) linea Padova-Venezia: lavori di completamento, lire 11 miliardi;

b) linea Milano-Cremona-Po: lavori di prosecuzione e sistemazione, lire 9 miliardi e 500 milioni;

c) linea Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di levante-Canali di Brondolo e Vallo: lavori di sistemazione, completamento e ricalibramento, lire 9 miliardi e 500 milioni.

Lo stanziamento della somma sopraindicata sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1975, di lire 10 miliardi per il 1976 e di lire 15 miliardi per il 1977.

Il deputato Scotti ritira, sempre con riserva di ripresentazione in Assemblea, un articolo aggiuntivo della legge di conversione, relativo all'ammodernamento di alcune reti ferroviarie locali.

Dopo che il gruppo comunista ha ritirato, con riserva di ripresentazione in Assemblea, l'emendamento all'articolo 17 volto ad elevare la percentuale del contributo e dopo che è stato respinto altro emendamento dello stesso gruppo inteso ad elevare lo stanziamento ivi previsto, la Commissione approva il seguente emendamento del Comitato ristretto:

All'articolo 17 aggiungere in fine il seguente comma:

I veicoli di cui al primo comma, dovranno corrispondere alle caratteristiche funzionali indicate, in relazione all'uso cui essi sono destinati, dal Ministero dei trasporti il quale ne approverà i singoli tipi in base ai capitolati unificati, sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli, che di esercizi delle linee.

La Commissione approva quindi un emendamento di coordinamento del relatore soppressivo dell'articolo 18 e i seguenti altri emendamenti del relatore, accettati dal Governo:

All'articolo 20, dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesore-

ria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10 del presente decreto, da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 670. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Isgro di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel testo modificato con gli emendamenti approvati e al Presidente Reggiani di procedere alla nomina del Comitato dei nove.

Il deputato Delfino si riserva di presentare una relazione di minoranza a nome del gruppo del Movimento sociale-destra nazionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 18 settembre 1975, nel comunicato della V Commissione (Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali) in sede referente, a pagina 5, prima colonna, l'ultimo capoverso va sostituito con i seguenti:

« Il ministro Bucalossi precisa quindi che è intenzione del Governo concentrare gli stanziamenti previsti dall'articolo 13 del decreto-legge in esame nei porti di Genova, Napoli e Trieste.

Su proposta del deputato Ferrari-Agradi l'emendamento del Comitato ristretto tendente a concentrare l'intervento in quattro porti di preminente interesse nazionale è ritirato, così ripristinandosi l'originario testo governativo dell'articolo 13 ».

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Martedì 23 settembre, ore 16.

1) Sostituzione di deputati nei Collegi XVII (Ancona) e XXIV (Bari).

2) Convalida di deputato nel Collegio I (Torino).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Martedì 23 settembre, ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Martedì 23 settembre, ore 17,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Martedì 23 settembre, ore 17,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3207, 352, 2239, 2620 e 3771 concernenti la riforma sanitaria.

COMMISSIONE INQUIRENTE

per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 24 settembre, ore 16.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 24 settembre, ore 16,30.

Seguito dell'esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio:

Contro i deputati Carenini, Ciampaglia e Quaranta (Doc. IV, n. 75) — Relatore: Benedetti;

Contro il deputato Bassi (Doc. IV, n. 236) — Relatore: Manco.

Esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio:

Contro il deputato Saccucci (Doc. IV, n. 230) — Relatore: Felisetti;

Contro il deputato Saccucci (Doc. IV, n. 231) — Relatore: Felisetti;

Contro il deputato Zoppi (Doc. IV, n. 232) — Relatore Mirate.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 24 settembre, ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Mercoledì 24 settembre, ore 11.

Comitato pareri.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

CHIOVINI CECILIA ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia (1239);

SIGNORILE: Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1661);

MORINI ed altri: Trasferimento delle funzioni dell'ONMI e discioglimento dell'ente (3209);

— (Parere alla XIV Commissione) — Relatore: Olivi.

Parere sulle proposte di legge:

Senatore VIVIANI: Nuove norme in materia di concorsi di trasferimento dei notai (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3953) — (Parere alla IV Commissione) — Relatore: Bressani;

Senatore DE MARZI: Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3426) — (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Olivi.

Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344, concernente la repressione delle irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di trasporto in concessione (1719);

MARZOTTO CAOTORTA e LOMBARDI GIOVANNI: Repressione delle irregolarità di viaggio nei servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani (3411);

— (Parere alla X Commissione) — Relatore: Maggioni.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 24 settembre, ore 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 settembre, ore 10.

1) Seguito della discussione delle comunicazioni del Governo sui programmi relativi alla ristrutturazione dell'Azienda dei monopoli.

2) Seguito della discussione delle risoluzioni:

CESARONI ed altri: n. 7-00023;

SPINELLI ed altri: n. 7-00028.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3158) — Relatore: Pavone — (Parere della I, della V e della VII Commissione);

Estensione al personale del corpo della Guardia di finanza del contributo per spese vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1538) — Relatore: Pavone — (Parere della V e della VII Commissione).

Mercoledì 24 settembre, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti concernenti i danni di guerra.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 24 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DE MEO: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare (2228) — (Parere della I e della V Commissione);

URSO GIACINTO e LAFORGIA: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (58) — (*Parere della I e della V Commissione*);

DE LORENZO GIOVANNI: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (298) — (*Parere della I Commissione*);

CIAMPAGLIA: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (776) — (*Parere della V Commissione*);

CAROLI: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (985) — (*Parere della I e della V Commissione*);

IANNIELLO: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (2305) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ANGELINI ed altri: Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati (2693) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2743) — (*Parere della I e della V Commissione*);

SEMERARO: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2757) — (*Parere della I e della V Commissione*);

SACCUCCI e MANCO: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2865) — (*Parere della I e della V Commissione*);

SACCUCCI ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito (2866) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BIRINDELLI ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica (2912) — (*Parere della I e della V Commissione*);

SACCUCCI ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sul-

l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2978) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: De Meo.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

FIORET ed altri: Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali iscritti nel ruolo separato e limitato della Guardia di finanza (3761) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Savoldi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 24 settembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la riforma della scuola secondaria superiore (1975);

RAICICH ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (260);

— Relatore: Meucci — (*Parere della I, V e XIII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

LENOCI e BALLARDINI: Istituzione della scuola secondaria superiore unitaria (3852) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

CERVONE ed altri: Ordinamento della scuola secondaria superiore (3928) — (*Parere della I, della II, della V e della XIII Commissione*);

CARIGLIA: Riforma della scuola secondaria superiore (3963) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Meucci.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 24 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952) — (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*);

BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XIII Commissione*);

LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994) — (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*);

URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071) — (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*);

CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344) — (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*);

DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478) — (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*);

STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657) — (*Parere della V Commissione*);

BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) — (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

— Relatore: Fusaro.

Discussione dei disegni di legge:

Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-

dicembre 1972 (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3404-B) — Relatore: Sboarina;

Norme per l'esecuzione di opere urgenti di sistemazione idraulica nel tronco di pianura del bacino dell'Adige e nel tronco medio-inferiore del Po (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3930) — Relatore: Prearo — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3931);

TESINI ed altri: Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 (1346) — Relatore: Cusumano — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DE MARZIO ed altri: Provvedimenti per il risanamento igienico urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città di Bari (2662);

LAFORGIA ed altri Provvedimenti per il risanamento igienico urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città vecchia di Bari (2664);

GIANNINI ed altri: Provvedimenti per il risanamento igienico urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città vecchia di Bari (2665).

— Relatore: Lapenta — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice (3759) — Relatore: Ascarì Raccagni — (*Parere della I, della II, della VI e della XII Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 24 settembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, in favore della categoria degli artigiani tassisti (724) — (*Parere della II e della XII Commissione*);

DE VIDOVICH: Regolamentazione dei servizi pubblici di taxi (3243) — (*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*);

COLUCCI ed altri: Regolamentazione dei servizi pubblici di trasporto di persone con autovetture in servizio da piazza (taxi) e di noleggio da rimessa con conducente (3299) — (*Parere della I, della II, della VI e della XII Commissione*);

BERNARDI ed altri: Tutela del lavoro autonomo e subordinato dei tassisti (3366) — (*Parere della II, della IV, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

VENTURINI ed altri: Regolamentazione dell'attività del servizio di taxi (3581) — (*Parere della I, della II, della VI e della XII Commissione*);

ARTALI: Casi di trasferibilità della licenza per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con autovettura da piazza (3700) — (*Parere della II Commissione*);

— Relatore: Venturini.

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'aviazione civile. Conclusione dell'indagine.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 24 settembre, ore 9,30.

Discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sul programma energetico.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 24 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte e dei disegni di legge:

CALVETTI ed altri: Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia (437) — (*Parere della VIII Commissione*) — Relatore: Sisto;

Senatori BARRA ed altri: Norme per le assistenti all'infanzia (*Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (2525) — Relatore: Sisto;

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (*Parere della I, della IV, della VI, della X e della XII Commissione*) (2458);

DE MARZIO ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625) — (*Parere della IV e della X Commissione*);

DI GIOIA ed altri: Disciplina della coltivazione e del commercio dei molluschi lamellibranchi vivi (2902) — (*Parere della I, della IV, della VI, della X, della XII Commissione*) — Relatore: Gasco;

Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonché per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali (*Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (2660) — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Allocca.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CHIOVINI CECILIA ed altri: Adeguamento dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (3294) — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*);

ZAFFANELLA ed altri: Aumento del contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con

il concorso dello Stato (3767) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Zaffanella;

Senatori COSTA e DELLA PORTA: Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio medico (*Approvata dalla XII Commissione del Senato*) (2082) — (*Parere della I e della VIII Commissione*) — Relatore: Allocca;

FRASCA ed altri: Sospensione dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, riguardante i farmacisti rurali (3363) — (*Parere della I, e della VIII Commissione*);

PICA ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente i farmacisti rurali con incarico di insegnamento nella scuola media (*Urgenza*) (3484) — (*Parere della I e della VIII Commissione*);

DEL DUCA ed altri: Norme concernenti il farmacista docente ed il servizio farmaceutico nei centri rurali (3665) — (*Parere della I e della VIII Commissione*) — Relatore: Gasco.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale (2855) — (*Parere della IV, della XII e della XIII Commissione*);

GUNNELLA ed altri: Norme sulla disciplina della vendita dei prodotti igienici e cosmetici (848) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Zaffanella.

Mercoledì 24 settembre, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3207, 352, 2239, 2620 e 3771 concernenti la riforma sanitaria.

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.****Giovedì 25 settembre, ore 9,30**

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 25 settembre, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 1655, 3435, 3474, 3651, 3654 e 3661, concernenti l'aborto.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Industria) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 25 settembre, ore 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 25 settembre, ore 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 25 settembre, ore 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20.